

**CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA NEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

tra

**COMUNE DI \_\_\_\_\_** con sede in \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito menzionato anche come "**Comune**",

e

**CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BOLOGNA "MARIO FANTIN"**, di seguito menzionato anche come "**CAI-Sez. Bologna**" o più semplicemente "**CAI BO**", con sede in Bologna, via dei Fornaciai n. 25/A, codice fiscale 80071110375, p. IVA 04229010378, legalmente rappresentato nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente

**PREMESSO**

- Il Comune ha tra le proprie finalità quella di operare per la diffusione della conoscenza delle risorse storiche, naturali ed ambientali del territorio di propria competenza, promuovendone ed organizzandone la fruizione e valorizzazione a fini turistici;
- che tra queste risorse assume notevole rilevanza il sistema di viabilità pedonale, storicamente utilizzato dalle popolazioni locali per gli spostamenti, per lo svolgimento delle normali attività (commercio, agricoltura, allevamento ecc.) e per esigenze di carattere culturale e religioso;
- che detto sistema è costituito da un variegato reticolo di percorsi ed itinerari che rappresentano oggi uno straordinario strumento per la pratica di un turismo eco compatibile e sostenibile e pertanto, se adeguatamente organizzato, anche un'opportunità di fruizione e promozione turistica del nostro territorio;
- che il CAI, in applicazione della legge n.91/1963, modificata dalla L.776/1985, provvede, così come disposto e previsto nel proprio Statuto, a diffondere la frequentazione della montagna ed a organizzare iniziative alpinistiche, escursionistiche, naturalistiche e speleologiche.

**CONSIDERATO**

- che il Comune, in attuazione dei compiti in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità il censimento e la valorizzazione della rete sentieristica comunale, in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate a livello regionale e nazionale;
- che il Comune intende garantire nell'ambito del proprio territorio la percorribilità dei sentieri censiti nella apposita base dati regionale dei percorsi escursionistici denominata "SentieriWeb", di cui alla deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna 16.11.2009 n. 1841;
- che il Comune intende partecipare al bando regionale indetto in esecuzione della delibera di Giunta regionale 17.04.2023 n. 589, per la concessione di contributi per programmi di manutenzione ordinaria di percorsi escursionistici di enti appartenenti al territorio regionale e di eventuali ulteriori bandi analoghi per tematica e finalità;

- che il CAI, ai sensi della legge 26 gennaio 1963 n. 91, ha tra i suoi compiti statuari quello di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

-che il CAI, che ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione dell'escursionismo sul territorio e nella progettazione e manutenzione della rete dei sentieri, conferma il proprio interesse a continuare a collaborare per la realizzazione ed il mantenimento dei percorsi escursionistici;

-che il CAI – Sezione di Bologna è associazione di promozione sociale, inserita nel Registro unico degli Enti del Terzo Settore;

-che il D.L. n. 76/2020 (cosiddetto Semplificazioni), convertito in L. n. 120/2020, ha inserito i riferimenti del Codice del Terzo Settore all'interno del Codice dei Contratti Pubblici, e nello specifico agli articoli 30 (principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), 59 (scelta delle procedure e oggetto del contratto) e 140 (norme applicabili ai servizi sociali), dando luogo ad un utile coordinamento tra i due Codici, dei cui esiti appare utile ed opportuno avvalersi anche nelle attività oggetto della presente convenzione;

-che tutto ciò considerato il Comune intende affidare al CAI ruolo di primaria collaborazione per l'esecuzione delle iniziative occorrenti per la partecipazione del Comune al bando regionale di sopra, nonché, in caso di assegnazione dei relativi contributi, per l'esecuzione degli interventi e la loro rendicontazione.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

### **art. 1 Oggetto e finalità**

La presente convenzione è finalizzata a regolare i rapporti tra il Comune di \_\_\_\_\_ ed il CAI – Sez. di Bologna, per la promozione, lo sviluppo e la manutenzione della rete sentieristica nel territorio del Comune medesimo, anche ai fini della partecipazione al bando regionale di cui in premessa nonché, in caso di assegnazione dei relativi contributi, per l'esecuzione degli interventi e la loro rendicontazione.

### **art. 2 Impegni del Comune**

Il Comune di \_\_\_\_\_ si impegna ad avvalersi, ai sensi della normativa richiamata in premessa, della collaborazione del CAI Bo per lo sviluppo, la coprogettazione, il completamento ed il consolidamento della rete sentieristica comunale censita nella base dati regionale "Sentieriweb" di cui in premessa e la realizzazione di tutte le iniziative più appropriate a garantirne il rispetto, la tutela, la percorribilità e l'armonioso inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico del territorio comunale e metropolitano. In particolare:

1. garantire al proprio interno un gruppo di lavoro interdisciplinare tra i diversi Settori coinvolti a vario titolo nello sviluppo del progetto, estensibile alla partecipazione del CAI

Bo, e proporsi come referente istituzionale per altri soggetti, pubblici e privati, che possano contribuire allo sviluppo della rete sentieristica sul territorio metropolitano;

2. promuovere la diffusione della correttezza dei comportamenti verso gli altri e verso l'ambiente tipici della cultura del cammino, sia attraverso una adeguata vigilanza lungo la rete sentieristica, sia mediante la realizzazione di iniziative didattiche e di sensibilizzazione, in sinergia con l'associazionismo escursionistico cittadino;

3. dare adeguata informazione e promuovere efficacemente la rete di percorsi escursionistici comunali attraverso tutti i canali a propria disposizione (siti web, social media, punti di informazione, etc)

Per le attività del CAI – Sez. di Bologna nell'ambito della presente convenzione, nel caso di assegnazione al Comune di \_\_\_\_\_ di contributi Regionali o di altra natura a seguito di aggiudicazioni di bandi di finanziamento per programmi di manutenzione ordinaria ed eventuale potenziamento di percorsi escursionistici, il Comune provvederà ad erogare al CAI un contributo parametrato allo sviluppo chilometrico della porzione della rete sentieristica interessata dall'intervento finanziato e all'importo finanziato.

Conseguentemente, nel caso in cui nessun contributo venga assegnato al Comune, il CAI dà atto che non avrà diritto ad alcun contributo. A tale ultimo riguardo il CAI dà atto che intenderà impegnarsi per farsi carico malgrado ciò delle prestazioni pattuite nell'art. 3 (tre) della presente convenzione, compatibilmente con le sue risorse economiche e di volontariato nonché con eventuali ulteriori contributi economici a carico del Comune da concordare sulla base di un progetto di interventi condiviso con l'Amministrazione Comunale.

### **art. 3 Impegni del Club Alpino Italiano CAI – Sez. di Bologna "Mario Fantin"**

Il CAI s'impegna a collaborare attivamente con il Comune per lo sviluppo, la coprogettazione, il completamento, il consolidamento e la manutenzione della rete sentieristica cittadina e la realizzazione di iniziative didattiche e di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e per la diffusione della cultura del cammino.

In particolare, il CAI Bo si impegna a collaborare con il Comune per l'esecuzione delle iniziative occorrenti per la partecipazione del Comune stesso al bando regionale di cui in premessa, nonché, in caso di assegnazione dei relativi contributi, per l'esecuzione degli interventi e la loro rendicontazione.

Le azioni a cura del CAI Bo per l'intera durata della convenzione si realizzeranno avvalendosi dell'opera gratuita dei volontari entro i limiti delle loro possibilità e delle risorse finanziarie stanziato allo scopo, salvo proporre di ricorrere ad incarichi retribuiti a ditte esterne per le attività non affrontabili da essi. In dettaglio:

1. manutenzione ordinaria periodica dei percorsi e della segnaletica. In particolare:
  - piccole opere di consolidamento del fondo ed attenuazione delle pendenze;
  - rimozione di rami, arbusti ed alberi caduti quando ostacolano *il passaggio pedonale*; ciò fermo restando il rispetto della naturalità del percorso e della conseguente necessità che la percorrenza abbia luogo con l'adozione dei relativi livelli di cautela;

- rimozione alberi e manufatti instabili di piccole dimensioni per ridurre il rischio di crolli;
  - riutilizzo del materiale legnoso nelle opere di consolidamento del sentiero;
  - ripasso periodico della segnaletica a vernice di continuità ed accesso al percorso;
  - posa di pali, frecce di direzione e tabelle comprese quelle di pericolo, la cui grafica rispetti le normative tecniche di settore tempo per tempo vigenti (attualmente riportate nel manuale "Sentieri" pag 27-29 edizione CAI Lombardia 2019).
2. ulteriori opere di consolidamento e manutenzione dei percorsi ritenute necessarie o opportune dalle parti in ottemperanza alla normativa in materia e ai Regolamenti comunali vigenti, ferma comunque restando la non ineranza ai percorsi escursionistici dei requisiti di "sicurezza intrinseca" menzionata nell'art. 2, comma 3, lett. "Fbis", del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  3. consulenza nella progettazione di percorsi di futura realizzazione finalizzati allo sviluppo e completamento della rete escursionistica comunale e a migliori collegamenti con itinerari di interesse turistico e rilievo nazionale;
  4. periodico aggiornamento al gruppo di lavoro interdisciplinare costituito all'interno del Comune sulle attività in corso per lo sviluppo del progetto.

#### **art. 4 Responsabilità e copertura assicurativa**

Sarà cura del CAI (anche mediante suoi incaricati) munirsi, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, obbligandosi a mantenerla in vigore per tutta la sua durata, di un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune), anche in relazione all'obbligo di manleva nei confronti del Proprietario, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta derivante dagli obblighi oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro;
- Responsabilità Civile verso i volontari, per infortuni sofferti nell'attività svolta, tali intendendosi soci e volontari del CAI (e dandosi atto che il medesimo CAI non si avvale di collaboratori o prestatori di lavoro in forza di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o ad altro titolo, e dandosi atto inoltre che gli appalti affidati dal CAI prevedono idonee coperture a carico delle imprese appaltatrici per i rischi dei relativi prestatori di lavoro), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

#### **art. 5 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha una durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione. E'

prevista la possibilità di rinnovo della presente convenzione per ulteriori \_\_\_\_ anni con provvedimento espresso.

La convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e il CAI ha la facoltà di rinunciare alla assegnazione con un preavviso di 6 (sei) mesi e reciproca comunicazione tramite PEC.

#### **art. 6 Oneri e registrazioni**

Tutte le spese di registrazione e bollatura eventualmente occorrenti, inerenti e conseguenti il presente atto, sono a carico del Comune.

#### **art. 7 Rinvio a disposizioni di legge in materia**

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### **art. 8 Controversie**

Per la definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bologna.

#### **art. 9 Trattamento dei dati personali**

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal presente e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sui dati personali), soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

#### **Art. 10 Individuazione referenti**

Il Comune indica quale proprio referente in ordine alla presente convenzione.....

Il CAI individua nelle persone di ..... i propri referenti in ordine alla presente convenzione.

Ogni comunicazione inerente alla presente convenzione verrà inviata o indirizzata mediante utilizzo delle seguenti rispettive caselle PEC:

-Comune di \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

-CAI – Sezione di Bologna: Bologna@pec.cai.it.

Sarà onere di ciascuna delle parti comunicare all'altra eventuali modificazioni del referente e/o dell'indirizzo PEC.

Il Sindaco

Il Presidente del CAI Sezione di Bologna